

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1516 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 2017****recante duecentosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 27 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi della voce:

«Kevin Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi, Francia. Cittadinanza: francese. Altre informazioni: localizzato in Siria dal 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

sono sostituiti dai seguenti:

«Kevin Jordan Axel Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi (Francia). Cittadinanza: francese. N. del passaporto: passaporto francese n. 12CP63882.3FRA, rilasciato il 31.7.2012 (valido fino al 30.7.2022). N. di identificazione nazionale: carta d'identità francese n. 070275Q007873, rilasciata il 16.2.2007 (valida fino al 15.2.2017). Indirizzo: a) Grenoble (Francia) (residente dal 1993 al 2012); b) Repubblica araba siriana (ivi localizzato fra il 2012 e il 2016); c) Turchia (da giugno 2016 a gennaio 2017); d) Francia (in reclusione da gennaio 2017). Altre informazioni: data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»
